

Tribunale Milano Sez. X, 01.03.2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36574/2017 promossa da: G.D. (C.F. (...)),
rappresentato e difeso dall'avvocato L.F. (C.F. (...)), rappresentata e difesa
dall'avvocato

ATTORI

contro

COND. S. VIA P. G.I X. 3 C. DE' P., rappresentato e difeso dall'avvocato

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori D.G. e F.L. convenivano in giudizio il Condominio S. di via P. G., 3 in C. Dè P., affinché il Tribunale lo condannasse, in via principale, ex art. 2051 c.c., in via subordinata, ex art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, ex art. 2049 c.c. al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento delle terrazze di cui sono proprietari; al rifacimento a regola d'arte di dette terrazze; al risarcimento del danno e alla fissazione di una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il condominio convenuto, il quale, concludeva, in via pregiudiziale, per far dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva in capo agli stessi attori e il difetto di contraddittorio per carenza della vocatio in ius di tutti i condomini; in via preliminare, per far dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dagli attori; in via principale, per il rigetto della domanda attorea.

Nell'udienza del 23.5.2018, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

In data 25.6.2018, parte attrice depositava un'istanza con la quale chiedeva la revoca dell'ordinanza adottata dal G.I. in data 23.5.2018.

Nell'udienza del 4.12.2018, il G.I. rigettava l'istanza di revoca depositata da parte attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2019.

Quindi nell'udienza del 6.2.2019, le parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Nell'udienza del 28.2.2019, dopo breve discussione orale, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1. Sulle questioni pregiudiziali

In primo luogo, questo Tribunale rileva che l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, sollevata da parte convenuta, deve ritenersi rinunciata, in quanto non riproposta con foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 6.2.2019.

Inoltre, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto questi ultimi non avrebbero fornito la prova di essere proprietari degli immobili di cui è causa.

Tale eccezione pregiudiziale non merita accoglimento, atteso che gli attori hanno prodotto l'atto di acquisto dell'immobile (v. doc. 18 fascicolo attori) e per l'effetto hanno provato l'avvenuto acquisto del loro diritto di proprietà. D'altronde, non si ravvisa l'esigenza di una prova ulteriore: non trattandosi di una rei vindicatio, non si rende necessaria alcuna probatio diabolica fino alla prova di acquisto a titolo originario.

Non merita accoglimento neppure l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto. Infatti, parte attrice ha formulato nel presente giudizio - come si chiarirà in seguito - una domanda di "rimborso" delle somme pagate (a titolo di spese condominiali) per i lavori di rifacimento delle terrazze (commissionati dal condominio) effettuati nel 2005 (terrazza del settimo piano) e nel 2010 (terrazza del sesto piano).

Al riguardo, parte convenuta ha ritenuto carente la propria legittimazione passiva, in quanto tale domanda avrebbe dovuto essere svolta nei confronti di tutti i condomini singolarmente, essendo questi ultimi gli unici soggetti solidalmente responsabili.

Anche tale eccezione pregiudiziale non merita accoglimento.

Infatti, la domanda formulata dagli attori (seppur non cristallina) deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno (emergente) cagionato agli attori a causa della realizzazione dei lavori non svolti a regola d'arte, commissionati dal condominio. Tale conclusione è avallata dal fatto che gli attori non hanno proposto alcuna domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. (seppur di nessun indebito possa parlarsi), ma hanno ricondotto i fatti di cui è causa ad un illecito posto in essere dal condominio convenuto. Pertanto, è evidente come, nella prospettiva indicata, il condominio sia certamente legittimato passivo nel presente giudizio.

2. Sull'eccezione di prescrizione

Questo Tribunale ritiene di dover parzialmente accogliere l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.

Ai sensi dell'art. 2947 c.c., il risarcimento del danno derivante da fatto illecito (e nelle fattispecie in esame, di cui agli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c.) si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Com'è noto, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, manifestandosi verso l'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (v. inter alia Cass. n. 11119/2019).

Ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (sia di cognizione, che conservativo, che esecutivo). La prova della interruzione della prescrizione dev'essere fornita dalla parte contro la quale è eccepita.

Nel caso di specie, gli attori hanno provato (v. doc. 18 fascicolo attore) di essere proprietari di una terrazza a livello sita al sesto piano dello stabile del condominio convenuto (che funge da lastrico solare al sottostante appartamento sito al quinto piano) e di una terrazza/lastrico solare sita al settimo piano dell'edificio condominiale. Inoltre, gli attori hanno ritenuto che:

- il terrazzo sito al settimo piano era stato ristrutturato interamente nel 2005 da una società incaricata dal Condominio convenuto;
- tali lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, essendo stati invertiti i procedimenti di posa della guaina impermealizzante e di formazione del massetto;
- nel 2010, il condominio interveniva anche sulla terrazza/lastrico solare di proprietà degli attori sita al sesto piano;
- anche la terrazza del sesto piano presenta vizi di costruzione;
- in occasione delle piogge, la terrazza al sesto piano si allaga e l'acqua penetra nell'appartamento degli attori.

Gli attori, inoltre, hanno precisato che in data 24.8.2013 si verificavano massicci percolamenti di acqua dall'appartamento sito al sesto piano che si propagavano anche nell'unità di proprietà sita al quinto piano (v. doc. 1 fascicolo attore).

Questo Tribunale ritiene che i fatti intervenuti prima dell'episodio da ultimo descritto (verificatosi in data 24.8.2013) siano da ritenersi prescritti, ai sensi dell'art. 2947 c.c..

Infatti, dai documenti prodotti, emerge che le infiltrazioni si erano verificate certamente prima dell'anno 2010. Detta circostanza, inoltre, è pacificamente ammessa dalla stessa parte attrice, la quale, con l'atto di citazione, ha chiaramente affermato che "già nel 2010 hanno incominciato a verificarsi le infiltrazioni" (pag. 2 citazione).

Inoltre, il fatto che le infiltrazioni si fossero verificate prima del 2010 è confermato dal fatto che, in data 3.11.2008, l'Arch. A.S. (v. doc. 1 fascicolo convenuto), su incarico del Condominio convenuto, aveva già reso un parere tecnico in merito al grado di umidità presente sui plafoni dei locali del sig. D. siti al sesto piano e sugli uffici siti al quinto piano. In secondo luogo, in una missiva datata 3.10.2009, lo stesso attore G.D. lamentava la presenza di infiltrazioni nel proprio appartamento, ritenendo che le macchie sul soffitto erano notevolmente peggiorate rispetto al momento in cui l'Arch. S. aveva ispezionato i locali.

La presenza di infiltrazioni prima del 2010 (anno in cui si è verificata la ristrutturazione dei locali da parte del condominio) è altresì resa evidente dal fatto che, in data 25.01.2010, il Condominio convenuto aveva già depositato un ricorso per A.T.P. (Rg. N. 4773/2010, prima udienza 2.3.2010) per far accertare l'origine dell'infiltrazione.

Infine, in data 30.6.2010, il Condominio convenuto aveva già deliberato l'accettazione alla proposta conciliativa formulata dai sigg. G.D. e F.L. nel corso del procedimento per A.T.P. (Rg. N. 4773/2010).

Ebbene, è evidente come per tutti i fatti appena descritti sia già intervenuta la prescrizione delle azioni promosse dagli attori ai sensi degli artt. 2051, 2043 e 2049 c.c..

Diversamente, è provato che in data 24.8.2013, si verificavano violenti episodi temporaleschi che determinavano il percolamento di una notevole quantità d'acqua dall'appartamento degli attori (v. doc. 8 fascicolo convenuto). Pertanto, è evidente come, in presenza di un nuovo evento dannoso (verificatosi nel 2013), il termine prescrizione della relativa azione, sia iniziato a decorrere da detto fatto storico e non sia interamente decorso fino alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.

3. Sul rimborso delle somme pagate dagli attori per il rifacimento delle terrazze

Gli attori chiedono il "rimborso" della somma di Euro 8.437,71, oltre alle somme necessarie per le demolizioni, sostenute per il rifacimento della terrazza sita al settimo piano; nonché il rimborso della somma di Euro 6.468,49, per i lavori di rifacimento della terrazza sita al sesto piano.

Tali somme corrispondono alla quota di riparto condominiale delle spese pagate dagli attori per i lavori di rifacimento delle terrazze effettuati dal Condominio negli anni 2005 (terrazza sita al settimo piano) e 2010 (terrazza sita al sesto piano).

Come già rilevato, la domanda di rimborso degli attori deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno emergente ex art. 2051 c.c., 2043 c.c. e in estremo subordine ex art. 2049 c.c. derivante dal pagamento delle spese di rifacimento della terrazza.

Tale domanda non merita accoglimento.

Infatti, la fattispecie de qua non rientra nell'ambito di applicazione di una responsabilità del condominio da cose in custodia, poiché, i danni cagionati agli attori non derivano dalla res ma dall'opera delle imprese appaltatrici dei lavori di rifacimento delle terrazze.

Parte attrice non ha neppure fornito la prova degli elementi costitutivi di una responsabilità del condominio ex art. 2043 c.c., atteso che non vi è la prova della colpa o del dolo nell'allegata prospettazione dei fatti illeciti e neppure in relazione alla contestazione specifica di non aver correttamente vigilato sull'operato delle imprese appaltatrici.

Infine, non è neppure configurabile una responsabilità ex art. 2049 c.c. atteso che, nel caso di specie, non è provata alcuna culpa in eligendo del condominio convenuto nella scelta delle ditte appaltatrici dei lavori del 2005 e del 2010.

4. Sulla domanda di risarcimento del danno subito dagli attori ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. subito dagli attori deve essere rigettata.

Appare innanzitutto dirimente valutare se i danni lamentati dagli attori siano conseguenza degli episodi verificatesi nel 2013 (in particolare, in data 24.8.2013), poiché se tali danni fossero stati causati da infiltrazioni precedenti, le relative azioni di responsabilità sarebbero prescritte, come innanzi esposto.

Nello stesso ricorso introduttivo del procedimento per A.T.P. instauratori nel 2015 (R.g. n. 64509/2015), parte convenuta afferma la necessità di accertare lo stato (anche) dei "danni

riportati nel condominio a seguito dei violenti episodi temporaleschi dell'agosto 2013, ed in particolare modo in data 24.8.2013 in conseguenza della copiosa infiltrazione d'acqua dell'appartamento dei signori D. e F., al 6 piano, che raggiungeva l'appartamento sottostante (5 piano) ..." (pag. 4 ricorso introduttivo del procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/2015).

Inoltre, dalla perizia resa dal C.T.U. Costantini (v. pag. 12 della perizia resa in sede di A.T.P. R.g. n. 61187/2016), emerge che i fenomeni di c.d. "gelività" dei sottofondi di pavimentazione bagnati, di colatura di residui calcarei e dell'accumulo del calcare all'interno degli scarichi dei terrazzi o balconi, causati dall'attraversamento dei massetti di sottofondo cementizio da parte dell'acqua piovana, sono conseguenza di eventi temporaleschi.

Inoltre, il fatto che i danni di cui è causa siano conseguenza degli episodi temporaleschi verificatisi nel 2013 è confermato dal fatto che, in data 13.11.2013, la proprietaria dell'appartamento sito al quinto piano (coperto dal terrazzo/lastrico di proprietà degli attori sito al sesto piano), Immobiliare M. 84 s.r.l., lamentava gravi infiltrazioni dovute al temporale verificatosi nel giorno 24.8.2013 (v. doc. 1 fascicolo attore).

Pertanto, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per ritenere sussistente la prova del fatto che i danni per cui è causa siano conseguenza delle infiltrazioni verificatesi nel 2013.

La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..

Sul punto, giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato nel tempo affrontato più volte in giurisprudenza, anche con riferimento all'applicabilità di tale responsabilità al condominio in caso di infiltrazioni propagate da un lastrico solare di proprietà esclusiva di alcuni condomini.

Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 25837/2017 e poi con le sentenze gemelle Cass. 2480/2018; 2481/2018; n. 2482/2018.

In particolare, con le citate sentenze gemelle del 2018, la Suprema Corte ha precisato che:

- "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";

- "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere".

Con riferimento all'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. al condominio per danni cagionati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva di alcuni condomini, la Cassazione a Sezioni Unite (v. Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9449) ha affermato che "In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'utente esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di una parte di esso, propria del lastrico (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, 1° comma, n. 4 c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, 1° comma, n. 4 c.c.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria, della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o utente esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio".

Nel caso di specie, è pacifica la sussistenza di un rapporto di custodia tra gli attori e la res (i.e. le due terrazze), essendo questi ultimi proprietari e utenti dell'immobile.

È altresì pacifico che le terrazze di cui è causa assolvessero alla tipica funzione di "copertura" del lastrico solare, come affermato dagli stessi attori a pag. 1 dell'atto di citazione ("l'appartamento è composto da quattro locali servizi al piano sesto con annesso terrazzo/lastrico solare (sovrastato da un altro lastrico solare pavimentato sito al settimo piano)") e non contestato da parte convenuta. È evidente pertanto, che tale funzione di copertura dell'intero edificio (con riferimento alla terrazza sita al settimo piano) e dell'edificio di cui al piano quinto (con riferimento alla terrazza di cui al sesto piano) fondano il necessario rapporto di custodia, richiesto dall'art. 2051 c.c., idoneo a configurare la responsabilità anche del condominio.

È inoltre provato il nesso di derivazione tra il danno e la res, atteso che le infiltrazioni sono certamente conseguenza immediata e diretta della cosa in custodia (circostanza, peraltro, confermata dalle perizie svolte in sede di entrambi gli A.T.P.).

Nel caso di specie, dunque, sussiste altresì un concorso ex art. 1227 c.c. tra la condotta degli attori e quella del condominio.

Con riferimento alla terrazza di cui al sesto piano, la perizia resa in sede di A.T.P. (R.g. n. 64509/15), con metodo corretto e immune da vizi logici o di altra natura, ha provato che l'evento dannoso sia stato conseguenza di:

- errore nella formazione delle nuove pendenze del massetto del terrazzo, effettuato durante i lavori del 2010 non realizzati a regola d'arte dall'impresa E. Snc (ditta che ha effettuato i lavori, su commessa del condominio convenuto) e dall'arch. S., direttore dei lavori (v. pag. 28 perizia resa nel corso del procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/15);
- mancato ripristino dei preesistenti fori di "troppo pieno", con conseguente impossibilità per il consulente tecnico di attribuire alcuna responsabilità, a causa della mancata indicazione di tali danni nell'A.T.P. svoltosi nel 2010 (v. pag. 28 perizia resa nel corso del procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/15);

- occlusione delle pilette di scarico dell'acqua piovana presenti sul pavimento del terrazzo a causa del calcare, con conseguente attribuzione della responsabilità ai sig. D. e F., in quanto proprietari del terrazzo del settimo piano che scarica sul terrazzo sito al piano sesto (v. pag. 28 perizia resa nel corso del procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/15).

In merito ai danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dalla terrazza sita al sesto piano, la consulenza tecnica resa nel procedimento di A.T.P., Rg. n. 61187/2016, ha dimostrato che i fenomeni di allagamento del terrazzo al sesto piano dipendono, in parte, dal lastrico solare posto al settimo piano, dovuti a carenze nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico di cui sopra (v. pag. 11 perizia dott.).

Sulla base di tali argomentazioni, è evidente come il danno sia stato cagionato dalla condotta di entrambe le parti in causa, non essendo prevalente la responsabilità di una parte piuttosto che di un'altra. Infatti, se da un lato, le perizie rese in sede di A.T.P. hanno dimostrato che parte del danno è stato cagionato dagli errori effettuati durante i lavori di rifacimento delle terrazze; dall'altra parte, gli attori, proprietari e utenti delle terrazze, non si sono prontamente attivati per prevenire la realizzazione del danno. Inoltre, il C.T.U. , nel corso del procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/15, ha dimostrato che, in merito ai danni cagionati dalla terrazza sita al sesto piano, "la manutenzione delle due pilette da parte dei sig. D./F. risultava carente" (pag. 36 relazione peritale).

Pertanto, il concorso di tali responsabilità deve essere regolato dal criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio, come peraltro accolto dalle Sezioni Unite citate (Cass. civ., sez. un., 10-05-2016, n. 9449). Nonostante la prova dell'an, nel caso di specie, è completamente assente la prova del quantum debeatur.

Infatti, parte attrice non ha fornito la prova documentale dei danni lamentati e i capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. sono inammissibili perché relativi a circostanze generiche e valutative.

Non è altresì provato il c.d. danno figurativo, poiché è assente sia la prova della reale diminuita godibilità dell'immobile e delle terrazze, sia dell'effettivo valore di mercato di detto immobile e di dette terrazze.

5. Sulla responsabilità ex art. 2043 e 2049 c.c. c.c. del Condominio convenuto

Non meritano accoglimento neppure le domande subordinate formulate dagli attori. È evidente che le medesime conclusioni che sono state assunte con riferimento alla responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., in merito al quantum, vengono qui riproposte anche con riferimento ad una eventuale responsabilità aquiliana ovvero ex art. 2049 c.c. del condominio, atteso che, neppure in questo caso vi è la prova del quantum del danno.

Tuttavia, le domande subordinate non meritano accoglimento neppure con riferimento all'an debeatur. Infatti, ai sensi dell'art. 2043 c.c. è completamente assente la colpa del condominio in merito all'assenza di vigilanza sull'operato delle ditte appaltatrici ovvero una eventuale culpa in eligendo.

Inoltre, il caso de quo certamente non rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., atteso che la responsabilità dei padroni e dei committenti non si configura tra il terzo danneggiato e il soggetto committente di un appalto.

6. Sul risarcimento in forma specifica

Anche la domanda formulata da parte attrice di condanna ex art. 2058 c.c. del condominio alla riparazione/rifacimento a regola d'arte delle due terrazze, alla stregua delle indicazioni dei C.T.U. Sirena (nel procedimento per A.T.P., R.g. n. 64509/2015) e del C.T.U. Costantini (nel procedimento per A.T.P., R.g. n. 61187/2016) non merita accoglimento.

Infatti, gli attori non sono legittimati a coltivare una domanda di condanna del condominio ad eseguire lavori di rifacimento di una cosa comune, di proprietà della totalità dei condomini, ai sensi dell'art. 1117, co. 1, n. 1, c.c..

Infatti, ai sensi dell'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c., come già innanzi accennato, rientra nelle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, il potere, tra l'altro, di provvedere alle opere di "manutenzione straordinaria". È evidente come, gli odierni attori non possano disporre di un diritto appartenente alla totalità dei condomini e il cui potere rientra invece tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale.

Il rigetto della domanda di condanna in forma specifica ex art. 2058 c.c., fa conseguire altresì il rigetto della domanda ex art. 614-bis c.p.c. per la fissazione della penalità di mora.

Il rigetto delle domande formulate dagli attori, fa conseguire anche il rigetto della domanda di ripetizione delle spese sostenute in relazione ai procedimenti per A.T.P. (Rg n. 64509/2015 e Rg. n. 61187/2016).

6. Sulle spese del giudizio

Consegue alla prevalente soccombenza, la condanna degli attori in solido a rifondere al convenuto i due terzi delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara prescritti i diritti fatti valere dagli attori in relazione ai sinistri verificatisi in epoca anteriore al 24.8.2013;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna gli attori in solido a rifondere al convenuto i due terzi delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Così deciso in Milano, il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2019.